

## REPUBBLICA ITALIANA

Ordinauja nº 85/2021

REPUBBLICA ITALIANA	Drdsmauzas nº 85 2021
LA CORTE DEI CONTI	,
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA	
in composizione monocratica, in persona del Referendario Andrea Costa, ha	
pronunciato la seguente	
ORDINANZA	
 nel giudizio iscritto al n. 36425 del registro di segreteria, sul ricorso presentato	1 .
da:	
 CORRADO Valerio, nato a Lecce il 06.03.1962 ed ivi residente alla Via delle	
 Poiane 7/b, Cod. Fisc. CRRVLR62C06E506L, rappresentato e difeso	
dall'avv. Gaetano Messuti, dall'avv. Giorgio Oliva e dall'avv. Gabriella	0
Centonze, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Lecce alla via	
 Gabriele D'Annunzio 73;	
 contro	
 I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso	
dall'Avvocatura Distrettuale dell'ente, presso i cui Uffici è elettivamente	
 domiciliato in Bari alla via Putignani n.108;	
Visto il Codice di Giustizia Contabile;	
Visto l'art. 85, co. 5, del D.L. n. 18 del 17.3.2020, come modificato e integrato	
 dalla legge di conversione n. 27 del 24.4.2020 e, da ultimo, dall'art. 26-ter del	
 decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella legge 13 ottobre 2020,	
 n. 126;	
 Esaminati, all'udienza cartolare del 23 novembre 2021 con l'assistenza del	
 Segretario dott.ssa Laura Guastamacchia, gli atti di causa;	
Considerato in	
I and the second	

## **FATTO**

	PATTO	
	Con ricorso depositato in data 18 novembre 2020, Valerio Corrado, come	
	sopra generalizzato, già dipendente della Polizia di Stato e cessato dal servizio	
	dal 29 dicembre 2018, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla	
	riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, mediante	
	l'applicazione dell'art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973 per il calcolo della parte	
	retributiva del trattamento di quiescenza, con l'aliquota del 44% sulla parte	
	retributiva prevista dalla citata norma.	
	In particolare, il ricorrente sostiene che la predetta disposizione espressamente	
	rivolta al personale del comparto "militare" sia applicabile anche ai dipendenti	
	della Polizia di Stato ad ordinamento civile, in ragione della analogia tra	
	l'ordinamento e le funzioni del predetto Corpo con quelli delle altre Forze di	ρ
	polizia anche ad ordinamento militare.	
	Sotto tale profilo, il ricorrente ritiene che tale norma, ove applicabile ai soli	
No.	militari, si porrebbe in contrasto con quanto previsto dall'art. 3 Cost., e con il	
	principio di imparzialità sancito nell'art. 97, 2° comma, della Costituzione,	
	che impone il divieto di disparità di trattamento di situazioni giuridiche	
	identiche.	
	In data 08 novembre 2021, il ricorrente ha presentato una memoria, insistendo	
	per l'accoglimento del gravame, segnalando che negli artt. 26 e 27 della Legge	
w.	di Bilancio in corso di approvazione, si è ribadita l'esigenza di assicurare un	
	uguale trattamento pensionistico alle Forze di Polizia sia civili che militari,	
	dando stessa dignità giuridica senza alcuna distinzione discriminatoria.	
	Si è costituito l'INPS, il quale ha evidenziato l'infondatezza della pretesa, in	
	quanto il ricorrente, cessato dal servizio con un'anzianità superiore ai 20 anni,	,
	2	

non figura tra i destinatari della disposizione di cui all'art.	54 del TU, la cui
applicazione presuppone la cessazione dopo un periodo di	i servizio incluso
nell'intervallo fra i 15 ed i 20 anni.	
In vista dell'udienza cartolare del 23 novembre 2021, il ri	icorrente ha fatto
pervenire brevi note scritte, contestando quanto afferma	to dall'INPS ed
insistendo per l'accoglimento della domanda.	
A questo punto, in assenza di richiesta di trattazione orale,	questo Giudice si
è riservato.	
DIRITTO	
1. La questione in esame attiene al riconoscimento d	lel diritto alla ri-
determinazione del trattamento pensionistico del rico	rrente, mediante
l'applicazione della disposizione di cui all'art. 54 del d.P.R.	. n. 1092/1973, la
quale stabilisce ai primi due commi che:	
"La pensione spettante al militare che abbia maturato almen	no quindici anni e
non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per	cento della base
pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo com	ma del presente
articolo.	
La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cen	nto ogni anno di
servizio utile oltre il ventesimo".	
La domanda è stata poi meglio circoscritta da parte del ric	corrente alla luce
della decisione delle Sezioni Riunite di questa Corte n	1.1/2021, adottata
successivamente al deposito del ricorso, la qua	le, nel fornire
un'interpretazione evolutiva del precitato art. 54 TU 1092/1	1973, ha precisato
che la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il si	istema "misto", ai
sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/199	95, in favore del
3	

personale cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini	
previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i	
15 ed i 18 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di	
anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo	
coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%.	
Ciò premesso, questo Giudice, nel ripensare l'orientamento fino ad oggi	
 seguito da questa Sezione, ritiene di sollevare questione di legittimità	
 costituzionale, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, della disposizione	
di cui al quinto comma dell'art. 23 della legge 121/1981, nella parte in cui, nel	
prevedere che al personale della Polizia di Stato per quanto non previsto dalla	
 stessa legge, si applichino, in quanto compatibili, le norme relative agli	
impiegati civili dello Stato, non ha esteso l'applicazione dell'art. 54, commi 1	
e 2, del TU 1092/1973, riservata ai militari, anche al personale, quale i	
 dipendenti della Polizia di Stato, appartenente al comparto "sicurezza" ad	
 ordinamento civile.	
 2. La questione di legittimità costituzionale si appalesa come rilevante,	
 in quanto il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla	
 risoluzione della presente questione, siccome reso evidente dalla ricostruzione	
 dei termini della res controversa.	
Come detto, infatti, la domanda è volta ad estendere l'applicazione dei criteri	
 di calcolo della parte retributiva della pensione, previsti dall'art. 54 per il solo	
 personale del comparto militare, in luogo di quelli concretamente applicati	
dall'I.N.P.S. e meno favorevoli, previsti per il personale civile dal precedente	
art. 44 del TU 1092/1973.	
 Al riguardo, va rammentato che ogni differenziazione tra personale militare e	
4	

	civile, è stata definitivamente superata a seguito della riforma del sistema	
	pensionistico di cui alla legge 335/1995, con il passaggio a regime dal sistema	
	retributivo a quello contributivo di tutti i lavoratori pubblici e privati.	
	Va tuttavia evidenziato che la legge n. 335/1995 (art. 1 comma 13) ha fatto	
	salva, in regime transitorio, a favore dei dipendenti che avevano maturato, alla	
,	data del 31 dicembre 1995, un'anzianità contributiva di oltre diciotto anni, la	
	liquidazione della pensione "secondo la normativa vigente in base al sistema	
2 <del>70</del>	retributivo" (calcolata, dunque, tenuto conto della retribuzione pensionabile,	
	dell'anzianità contributiva e dell'aliquota di rendimento).	
	Per i dipendenti che, alla medesima data, avevano un'anzianità inferiore, come	
	nel caso di specie, il trattamento pensionistico è attribuito con il cd. sistema	1
-	misto (retributivo/contributivo), in cui le quote di pensione relative alle	
	anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 vengono calcolate	
	secondo il sistema retributivo previgente, mentre la quota di pensione riferita	
	alle anzianità successivamente maturate sono computate secondo il sistema	
	contributivo (cfr. art. 1 comma 12, legge n. 335/1995).	
	Al riguardo, costituisce ius receptum, alla luce della decisione delle SS.RR.	
	n.1/2021 di questa Corte, l'applicabilità dei criteri di calcolo, come	
	reinterpretati, previsti dall'art. 54 TU 1092/1973, ai fini del calcolo della quota	10
	retributiva della pensione, in favore del personale appartenente al comparto	
	militare, ivi compreso quello svolgente funzioni di Polizia (Carabinieri e	
	Guardia di Finanza).	
	Inoltre, va evidenziato che la disposizione di cui all'art. 61 del medesimo TU,	
	estende l'applicabilità delle norme di cui al Capo II – ivi compreso quindi	
	l'art. 54 -, ad alcune categorie di personale ad ordinamento civile (Vigili del	
	5	

da
tto
lla
nel
ato
na
ne
to,
fa
oli,
ale
ale
nte
e è
oni
iva
ara
e di
54
ata
mo
e al

Corpo Forestale dello Stato.	
Inoltre, ritiene questo Giudice che la chiarezza del quadro normativo sopra	
descritto, che prevede una netta separazione dei regimi legata allo status	
civile/militare – fatta salva l'estensione al personale ad ordinamento civile del	
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale dello Stato – non	
consenta all'I.N.P.S., sulla base di un giudizio di "non compatibilità" in parte	
qua delle norme dell'ordinamento civile, l'applicazione estensiva al personale	
della Polizia di Stato della disposizione di cui all'art. 54 TU 1092/1973.	-
E' evidente dunque che l'assetto normativo in vigore presenti una	
ingiustificata lacuna, con una chiara discriminazione nei confronti del	
personale della Polizia di Stato, a fronte della specialità delle funzioni svolte	-
da tale personale, e di mansioni sostanzialmente identiche a quelle del	ρ
personale delle altre Forze di Polizia ad ordinamento militare (Guardia di	
Finanza e Carabinieri), nonché, in parte, a quelle del comparto "soccorso	
pubblico" (Vigili del Fuoco).	
3. La questione di legittimità costituzionale, oltre che rilevante, non è	
manifestamente infondata, in quanto le norme censurate si pongono in	
irrimediabile contrasto con l'art. 3, comma 1, Cost., inteso quale canone di	
"ragionevolezza", in virtù del quale devono intendersi non conformi a	
Costituzione le scelte legislative che comportino discriminazioni intollerabili	
fra situazioni similari.	
3.1 In primo luogo, si ritiene opportuno ricostruire in estrema sintesi le	
tappe che hanno condotto all'attuale assetto normativo relativo	
all'ordinamento del personale appartenente all'ex Corpo delle Guardie di	
Pubblica Sicurezza (oggi Polizia di Stato).	
7	

	In particolare, ritiene questo Giudice che, ai fini della questione di legittimità,	
	la ricostruzione sintetica dell'evoluzione della materia in parte qua, così come	
	contestualizzata nel periodo storico in cui i singoli interventi riformatori si	
	sono manifestati, renda evidente come la disparità di trattamento, con	
	riferimento al calcolo del trattamento pensionistico, fondata sul mero "status",	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	appaia oggi del tutto irragionevole, a fronte di personale svolgente le	
	medesime mansioni.	
	3.1.1 Con legge del Regno di Sardegna n.1404 del 1852 veniva istituito il	
	Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, poi trasformato con legge n.7321	
	del 1890 in Corpo delle Guardie di Città, cui fu poi affiancato il Corpo degli	
	agenti di investigazione (R.D. n.1442/1919).	<i></i>
	Si giunse quindi con R.D. n.1790/19 alla creazione del Corpo della Guardia	
	Regia di Pubblica Sicurezza - in cui fu inglobato il Corpo delle Guardie di	
	Città - , il cui ordinamento e struttura assunsero una connotazione di tipo	
	militare, pur restando il relativo personale alle dipendenze del Ministero	
	dell'Interno.	
·-	A questo punto, durante il ventennio fascista, il predetto Corpo fu soppresso,	
	con conseguente assunzione in capo all'Arma dei Carabinieri del ruolo di	
	unica Forza militare con funzioni di Pubblica Sicurezza (R.D. n.1680 del 31	
	dicembre 1922).	
	L'unificazione tuttavia ebbe vita breve, in quanto con R.D. n.383 del 1925 fu	
	creato il Corpo degli Agenti di Pubblica Sicurezza, facente parte delle Forze	
	armate, posto alle dipendenze del Ministero dell'Interno, unitamente al ruolo	
	specializzato dell'Arma dei Carabinieri.	
	Tale assetto ordinamentale, poi confermato dal decreto-legge n.687 del 1943,	
	8	

è quello che il legislatore si è trovato di fronte al momento dell'intervento	
riformatore di cui alla legge 121 del 1981.	
Dal breve excursus dell'evoluzione normativa che ha caratterizzato	
 l'ordinamento della odierna Polizia di Stato, ritiene questo Giudice che	
 emerga in maniera chiara come l'appartenenza alle Forze Armate del	
personale del Corpo degli Agenti di Pubblica Sicurezza, più che rispondere a	
 reali esigenze operative, risentisse del contesto storico-politico in cui tali	,
interventi normativi sono stati posti in essere.	
3.1.2 Con la legge 121 del 01 aprile 1981, si è realizzata una profonda	
trasformazione dell'ordinamento della Pubblica Sicurezza, il cui tratto	
qualificante viene comunemente individuato nella "smilitarizzazione"	-
 mediante la soppressione del Corpo degli Agenti di Pubblica Sicurezza, e la	0
 creazione della "Polizia di Stato" ad ordinamento civile.	
creazione della "Polizia di Stato" ad ordinamento civile.  Come possibile desumere dalla lettura dei lavori preparatori della legge sopra	
Come possibile desumere dalla lettura dei lavori preparatori della legge sopra	
Come possibile desumere dalla lettura dei lavori preparatori della legge sopra citata, l'intervento riformatore risulta ispirato, oltre che dall'esigenza di	
Come possibile desumere dalla lettura dei lavori preparatori della legge sopra citata, l'intervento riformatore risulta ispirato, oltre che dall'esigenza di uniformare l'ordinamento delle Forze di Polizia italiane a quello degli altri	
Come possibile desumere dalla lettura dei lavori preparatori della legge sopra citata, l'intervento riformatore risulta ispirato, oltre che dall'esigenza di uniformare l'ordinamento delle Forze di Polizia italiane a quello degli altri Paesi del blocco occidentale, dalla necessità di adeguare le strutture e gli	
Come possibile desumere dalla lettura dei lavori preparatori della legge sopra citata, l'intervento riformatore risulta ispirato, oltre che dall'esigenza di uniformare l'ordinamento delle Forze di Polizia italiane a quello degli altri Paesi del blocco occidentale, dalla necessità di adeguare le strutture e gli strumenti di intervento all'accrescersi delle minacce alla sicurezza e all'ordine	
Come possibile desumere dalla lettura dei lavori preparatori della legge sopra citata, l'intervento riformatore risulta ispirato, oltre che dall'esigenza di uniformare l'ordinamento delle Forze di Polizia italiane a quello degli altri Paesi del blocco occidentale, dalla necessità di adeguare le strutture e gli strumenti di intervento all'accrescersi delle minacce alla sicurezza e all'ordine pubblico, registratesi soprattutto ne decennio precedente, nonché dalla "	
Come possibile desumere dalla lettura dei lavori preparatori della legge sopra citata, l'intervento riformatore risulta ispirato, oltre che dall'esigenza di uniformare l'ordinamento delle Forze di Polizia italiane a quello degli altri Paesi del blocco occidentale, dalla necessità di adeguare le strutture e gli strumenti di intervento all'accrescersi delle minacce alla sicurezza e all'ordine pubblico, registratesi soprattutto ne decennio precedente, nonché dalla " crescita civile e culturale della società italiana dopo la rinascita	
Come possibile desumere dalla lettura dei lavori preparatori della legge sopra citata, l'intervento riformatore risulta ispirato, oltre che dall'esigenza di uniformare l'ordinamento delle Forze di Polizia italiane a quello degli altri Paesi del blocco occidentale, dalla necessità di adeguare le strutture e gli strumenti di intervento all'accrescersi delle minacce alla sicurezza e all'ordine pubblico, registratesi soprattutto ne decennio precedente, nonché dalla " crescita civile e culturale della società italiana dopo la rinascita democratica" (Relazione governativa al DDL 895/1979).	
Come possibile desumere dalla lettura dei lavori preparatori della legge sopra citata, l'intervento riformatore risulta ispirato, oltre che dall'esigenza di uniformare l'ordinamento delle Forze di Polizia italiane a quello degli altri Paesi del blocco occidentale, dalla necessità di adeguare le strutture e gli strumenti di intervento all'accrescersi delle minacce alla sicurezza e all'ordine pubblico, registratesi soprattutto ne decennio precedente, nonché dalla " crescita civile e culturale della società italiana dopo la rinascita democratica" (Relazione governativa al DDL 895/1979).  Oltre alla creazione di un nuovo assetto ordinamentale della Polizia di Stato,	
Come possibile desumere dalla lettura dei lavori preparatori della legge sopra citata, l'intervento riformatore risulta ispirato, oltre che dall'esigenza di uniformare l'ordinamento delle Forze di Polizia italiane a quello degli altri Paesi del blocco occidentale, dalla necessità di adeguare le strutture e gli strumenti di intervento all'accrescersi delle minacce alla sicurezza e all'ordine pubblico, registratesi soprattutto ne decennio precedente, nonché dalla " crescita civile e culturale della società italiana dopo la rinascita democratica" (Relazione governativa al DDL 895/1979).  Oltre alla creazione di un nuovo assetto ordinamentale della Polizia di Stato, la riforma in questione si è posta altresì l'obiettivo di ridisegnare l'intero	

ordinamento, di tutte le forze di polizia (Carabinieri, Guardia di Finanza e	
Polizia di Stato).	
Sotto tale profilo, viene valorizzato il ruolo di coordinamento del	
Dipartimento della Pubblica Sicurezza presso il Ministero dell'Interno, e delle	
sue articolazioni a livello territoriale (prefetto, questore), che espletano i	
 propri compiti in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	
 avvalendosi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (art. 2 legge	
121/1981).	
In estrema sintesi, dunque, l'intervento normativo in questione, nel	
 trasformare l'ordinamento della Polizia di Stato, ha mantenuto ferma, pur a	
fronte della sua smilitarizzazione, la innegabile peculiarità del personale	V
 appartenente al predetto corpo rispetto allo stesso personale civile dipendente	
dal medesimo Ministero dell'Interno.	
Inoltre, risulta confermato il sostanziale carattere unitario delle funzioni e dei	
compiti espletati dalle varie forze di Polizia, anche a carattere militare, in	
materia di tutela di sicurezza ed ordine pubblico, così come resta altresì	
immutata la devoluzione all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza ed	
alla Polizia di Stato, in ragione delle rispettive specifiche professionalità e	
qualificazioni, delle funzioni di polizia giudiziaria, da svolgersi alle	
dipendenze dell'autorità giudiziaria (artt. 55 e 56 c.p.p.).	
 3.2 Passando al tema relativo alla disciplina del rapporto di lavoro, e più	
 specificatamente alla materia pensionistica, osserva questo Giudice che il	
legislatore della riforma del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello	
Stato, poi realizzata con il D.P.R. 1092/1973, si è trovato di fronte all'esigenza	
 di prevedere un regime differenziato tra il personale civile e quello militare,	,
10	

in ragione della peculiarità delle funzioni svolte dalle due categorie.	
 Con riferimento al tema che ci occupa, tale differenziazione trova conferma	
nel diverso sistema di calcolo del trattamento pensionistico, all'epoca	
commisurato su una percentuale dell'ultima retribuzione percepita (la c.d.	
 base pensionabile), ed in particolare regolato dall'art. 44 per il personale civile	
- che prevede l'applicazione di una percentuale del 33% della base	
pensionabile aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino	
 a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento -, e dall'art. 54 per il personale	
militare – che prevede l'applicazione di una percentuale del 44% della base	
pensionabile, aumentata di 1,80 per ogni anno di servizio utile oltre il	,
ventesimo.	
 3.2.1 Ciò premesso, ritiene questo Giudice che una lettura sistematica	<u></u>
dell'intero impianto riformatore di cui al TU 1092/1973 renda evidente come	V
 il legislatore, ferma la distinzione legata allo status civile o militare, avesse	Ľ
 tuttavia ben chiara l'esigenza di prevede un regime differenziato, in ragione	
 delle particolari funzioni svolte, anche per altre categorie di dipendenti	
 pubblici.	
 È il caso, ad esempio, del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco	
e del Corpo forestale dello Stato, entrambi pacificamente ad ordinamento	
 civile, nei cui confronti l'art. 61 del D.P.R.1092/1973 prevede espressamente,	
in tema di trattamento pensionistico, l'applicazione delle norme di cui al Capo	
 II, ovvero le norme riservate al personale militare.	
 È evidente che analoga estensione al personale del comparto "sicurezza" non	
fosse all'epoca necessaria, rientrando il relativo personale (Guardia di	
Finanza, Carabinieri, l'allora Corpo di agenti di Pubblici Sicurezza e Corpo	
11	

degli Agenti di Custodia) tutto all'interno del comparto "militare".	
In buona sostanza, con particolare riferimento ai criteri di calcolo della	
pensione, a seguito dell'entrata in vigore del TU 1092/1973, della	
smilitarizzazione della Polizia di Stato, e fino all'intervento riformatore ed	
armonizzatore di cui alla legge 335/95, si possono individuare i seguenti	
 regimi:	
1) Art. 44, per il personale civile, ivi compresa la Polizia di Stato, a	
seguito della smilitarizzazione;	
2) Art. 54, per il personale militare ivi compresi Carabinieri e Guardia di	
Finanza;	<u> </u>
3) Art. 61, con rimando all'art. 54, per il personale ad ordinamento civile	
 del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo Forestale dello Stato.	
 Orbene, si ritiene che questo assetto normativo si ponga in contrasto con la	
 Costituzione, laddove, non prevedendo un trattamento differenziato, rispetto	
agli altri dipendenti del comparto "civile", per il personale della Polizia di	
Stato, mantiene per contro irrazionalmente un regime diversificato per il	
personale svolgente le medesime funzioni di Forza di Polizia, sul solo	
presupposto del relativo <i>status</i> militare.	
La norma appare inoltre vieppiù irragionevole, laddove prevede	
l'applicazione di un regime più favorevole, in favore di personale ad	
ordinamento civile, quale quello del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco,	
 appartenente al comparto lato sensu "soccorso pubblico", le cui analoghe	
funzioni possono peraltro essere chiamati a svolgere anche gli appartenenti al	
comparto sicurezza, ivi compresa la Polizia di Stato (art. 16, comma 3, legge	
121/1981)	
12	

	3.3 In tale contesto, non può prescindersi dalla considerazione delle forti	
	analogie, pur nel rispetto delle diverse professionalità, tra le funzioni svolte	
	dalle varie Forze di Polizia, nell'ambito di quella che può definirsi	
	"Amministrazione della Pubblica Sicurezza, come cornice istituzionale	
	complessa delle forze di polizia, che tutte, in quanto tali, ad essa fanno capo	
ž.	ed essa concorrono a costituire nelle sue varie componenti". (cfr Relazione	
	governativa al disegno di legge n.895/79).	
	Sono qualificate, infatti, Forze di Polizia, ai fini della tutela dell'ordine e della	
	sicurezza pubblica, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze, oltre	
	alla Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza,	
	nonché il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato (art.	
	16 legge 121/1981).	P
	In tale ottica assume rilievo la già menzionata funzione di coordinamento delle	
	varie di Forze di Polizia svolta dal Ministero dell'Interno e dalle sue	
	articolazioni periferiche.	
	Un' ulteriore conferma viene dallo stesso assetto ordinamentale del personale	
	degli agenti di Polizia, che pur a fronte dell'abbandono del paradigma militare,	
	non prevede il ricorso all'istituto dei livelli funzionali, ma mantiene la	
	categoria dei ruoli distinti, all'interno dei quali si individuano le singole	
	qualifiche in ragione della professionalità richiesta (art. 23 legge 121/1981),	
	così favorendo una struttura più rigida, di tipo gerarchico, sostanzialmente	
	analoga a quella propria di un ordinamento militare, più confacente alle	
	funzioni ed ai compiti da svolgere, in tempo di pace, da parte di un corpo	
	armato.	
	A tale riguardo, va considerato che, ai fini della individuazione delle	

qualifiche, è stata prevista un'apposita tabella di equiparazione tra le	
qualifiche della Polizia di Stato ed i gradi delle altre Forze Armate con	
funzioni di polizia (cfr. Tabella C, allegata alla legge 121/1981).	
Inoltre, l'art. 4 della legge 121/1981 ha previsto che il servizio prestato per	
non meno di due anni nella Polizia di Stato, ivi compreso il periodo di	
frequenza dei corsi, sarebbe stato considerato come assolvimento della leva,	
 all'epoca, ancora obbligatoria.	
 3.3.1 Va poi dato atto dell'evoluzione normativa che ha visto estendere, con	
 particolare riferimento al tema pensionistico, al personale della Polizia di	
 Stato principi ed istituti riservati al personale militare.	
 Si pensi in primo luogo all'art. 6 bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n.	
 387, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1987, n. 472, il cui	
comma 5, prevede che al personale della Polizia di Stato, ai soli fini	
 dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione normale, si applichi	
 l'articolo 52 del testo unico approvato con decreto del Presidente della	
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.	
Inoltre, lo stesso d.lgs. 66/2010 (codice dell'ordinamento militare, COM) ha	
previsto l'estensione al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile	
e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di alcune disposizioni in tema di	
trattamento previdenziale (artt. 2177 e ss. COM),	
 Infine, va dato atto dell'ormai pacifica individuazione a livello legislativo di	
 una netta separazione tra i due comparti "sicurezza" (Carabinieri, Guardia di	
Finanza e Polizia di Stato) da una parte e "forze armate" (Esercito, Marina ed	
 Aeronautica)" dall'altra.	
 Si considerino in particolare:	
14	

 1) il d.lgs. 165/1997, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 23, della	
 legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della	
legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede l'armonizzazione del regime	
 previdenziale generale dei trattamenti pensionistici, facendo riferimento al	
 personale delle Forze Armate, "compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo	
 della guardia di finanza" da una parte e al personale delle Forze di polizia	
 ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'altra (art.	
 1);	
 2) l'art. 6 del decreto-legge n. 201 del 6/12/2011 (come convertito dalla	
 legge n. 214 del 2011: c.d. legge Fornero) ha espressamente escluso	
 l'abrogazione degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità	
 da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio,	
 dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata nei confronti del personale	
appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso	0
 pubblico;	
 3) la disposizione di cui all'art. 19 della legge 4 novembre 2010 n. 183,	
 recante deleghe in materia di lavoro, la quale prevede ai primi due commi che:	
"1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti	
del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e	
previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate,	
 delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè	
 dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della	
peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti	
da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni	
democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna,	
15	

,		
	nonchè per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati	
	impieghi in attività usuranti."	
	4. In definitiva, reputa questo Giudice che la disposizione di cui all'art.	
	23, comma 5, della legge 121/1981, sia costituzionalmente illegittima, per	
	contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, stante la sostanziale	
	identità delle funzioni e dei compiti svolti dalle Forze di Polizia, non prevede	
	che i criteri di calcolo del trattamento pensionistico, riferito alla quota	
	retributiva della pensione, previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 54 del medesimo	
	TU, siano estesi in favore anche al personale della Polizia di Stato.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in	
	composizione monocratica, visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della	
	legge 11 marzo 1953, n.87;	
	DISPONE	
	la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte	
	costituzionale per la pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale di	
	cui in premessa;	
	ORDINA	
	che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in	
	causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai	
	Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.	
	Così deciso, in Bari, all'esito dell'udienza cartolare del 23 novembre 2021.	
	Depositator R 24.11.2021 IL GIUDICE	
	observed Aug	
	Laura Guarramas celulas	
	16	